JOSÈ LIBERO BONOMO

LA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO

Lefebvre Giuffrè

Acquista
qui

Sezione non inclusa

Acquista
qui

Capitolo 1

LE SERVITÙ DI ELETTRODOTTO: NATURA GIURIDICA E QUADRO NORMATIVO

Sommario: 1. Premessa introduttiva. — 2. Profilo civilistico. — 3. Normativa speciale in materia di energia elettrica.

1. Premessa introduttiva

Le servitù di elettrodotto costituiscono una delle più rilevanti forme di incidenza dell'interesse pubblico sul diritto di proprietà privata. Esse si configurano come diritti reali di godimento, costituiti in favore del gestore della rete elettrica e strumentali all'installazione, alla manutenzione e alla gestione delle linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. La peculiarità di tali servitù risiede nel necessario contemperamento tra il diritto di proprietà privata, garantito dall'art. 42 Cost., e la funzione sociale che tale diritto è chiamato ad assolvere nella prospettiva dello sviluppo dei servizi pubblici essenziali. In altre parole, la proprietà privata non è un diritto assoluto: la legge può determinare limiti e modi d'uso della proprietà affinché essa persegua finalità sociali e, ove necessario per il bene collettivo, può privare il proprietario del bene dietro equo compenso.

Art. 42 Cost.: la Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata, ma ne subordina l'esercizio alla funzione sociale e ammette l'espropriazione per motivi di interesse generale, con il pagamento di un indennizzo.

Art. 43 Cost.: la Costituzione prevede inoltre la possibilità di riservare allo Stato o ad enti pubblici (o a comunità di lavoratori/utenti) determinate imprese di preminente interesse generale, mediante legge e anche trasferendone la gestione tramite espro-

Acquista qui

priazione con indennizzo. Tale norma è volta a consentire la collettivizzazione/nazionalizzazione di servizi essenziali, specialmente quelli relativi a servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio. Esempio: proprio il settore dell'energia elettrica rientra in questa categoria: la distribuzione dell'energia, considerata servizio di pubblico interesse strategico, è stata storicamente oggetto di riserva statale (si pensi alla nazionalizzazione dell'energia elettrica negli anni '60) in attuazione dell'art. 43. In sintesi, la Costituzione italiana bilancia il diritto di proprietà con l'interesse generale, permettendo allo Stato di limitare o acquisire beni e attività private se ciò è necessario per il bene comune, sempre garantendo un indennizzo al titolare espropriato.

2. Profilo civilistico.

Servitù prediali (art. 1027 c.c.): nel Codice civile le servitù sono disciplinate agli artt. 1027 e seguenti. L'art. 1027 c.c. definisce la servitù prediale come un « peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario ». Si tratta quindi di un diritto reale di godimento su cosa altrui, che vincola un fondo (fondo servente) a vantaggio di un altro fondo (fondo dominante). L'utilità garantita al fondo dominante deve essere oggettiva e stabile, legata alla natura o destinazione di tale fondo, e la servitù « segue » il fondo dominante in caso di trasferimento (diritto di seguito).

Servitù volontarie vs *coattive (artt. 1031-1032 c.c.)*: il codice distingue tra servitù volontarie (costituite per accordo tra proprietari o per testamento) e servitù coattive (imposte dalla legge). In base all'art. 1031 c.c., le servitù possono costituirsi volontariamente (per contratto o testamento) o coattivamente (nei casi previsti dalla legge); inoltre possono sorgere per usucapione o destinazione del padre di famiglia.

L'art. 1032 c.c. specifica che, « quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere [...] la costituzione

Acquista qui

di una servitù », se le parti non raggiungono un accordo la servitù è costituita con sentenza dell'autorità giudiziaria, e nei casi speciali previsti dalla legge può essere costituita con atto amministrativo. La sentenza (o il provvedimento) che impone la servitù ne stabilisce le modalità di esercizio e determina l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Il pagamento dell'indennizzo è condizione necessaria: infatti prima di pagare l'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù coattiva. Questo meccanismo evidenzia che le servitù coattive comportano un sacrificio imposto al proprietario, ma con il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno subito, in linea con il principio costituzionale dell'indennizzo per espropriazione.

Esempio - servitù di elettrodotto: tra le servitù coattive espressamente previste rientra la servitù di elettrodotto, funzionale alla distribuzione dell'energia elettrica. L'art. 1056 c.c. stabilisce che « ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia ». Ciò significa che, per legge, i proprietari sono obbligati a permettere l'installazione e il passaggio di linee elettriche sul proprio terreno, qualora ciò sia necessario per realizzare o ampliare la rete elettrica pubblica.

Anche in tal caso il proprietario sopporta un vincolo sul suo immobile, ma ha diritto a un'indennità per il pregiudizio subito (spesso determinata nell'ambito dei procedimenti di espropriazione o asservimento necessari per la costruzione di infrastrutture elettriche).

La *ratio* di questa servitù coattiva è garantire che l'energia elettrica — bene di preminente interesse collettivo — possa essere distribuita capillarmente sul territorio, superando eventuali opposizioni dei singoli proprietari che impedirebbero il tracciato delle linee.

Natura coattiva e funzione sociale: le servitù coattive rappresentano dunque limitazioni legali del diritto di proprietà poste a tutela di un interesse generale. Esse costituiscono una forma di ingerenza pubblica nella sfera proprietaria, giustificata dalla necessità di assicurare al fondo dominante (o alla collettività, come

Acquista qui

negli esempi di acquedotto pubblico o elettrodotto) un'utilità fondamentale. La legittimità costituzionale di tali vincoli è confermata dal fatto che rientrano nei « limiti alla proprietà privata determinati dalla legge [...] allo scopo di assicurarne la funzione sociale » ai sensi dell'art. 42 Cost. In altre parole, l'imposizione di una servitù coattiva su un fondo altrui non viola la garanzia della proprietà privata, poiché il peso imposto dal legislatore è finalizzato a realizzare interessi pubblici o esigenze sociali ritenute prevalenti. Naturalmente, affinché tali limiti siano leciti, devono essere rispettate le condizioni previste dall'ordinamento, prima fra tutte la corresponsione di un equo indennizzo al proprietario sacrificato, principio comune sia all'espropriazione per pubblica utilità che all'imposizione di servitù coattive.

3. Normativa speciale in materia di energia elettrica.

La disciplina speciale delle servitù di elettrodotto (*easement* per linee elettriche) trova la sua fonte principale nel Testo Unico sulle acque e impianti elettrici del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775). Gli articoli 119 e seguenti di tale testo unico regolano le modalità di costituzione delle servitù necessarie all'esercizio degli impianti elettrici. In sostanza viene prevista una servitù coattiva a favore delle infrastrutture elettriche, imponendo ai proprietari dei fondi l'obbligo di consentire il passaggio e l'installazione di linee elettriche sul proprio terreno, quando ciò sia stato autorizzato dall'autorità competente. Questa servitù di elettrodotto ha natura di diritto reale minore (di tipo prediale) a tempo indeterminato, distinto dall'espropriazione in quanto non trasferisce la proprietà del fondo ma ne limita l'uso a beneficio dell'impianto elettrico pubblico.

In altre parole, il proprietario conserva la titolarità e il possesso del terreno, ma deve tollerare la presenza e l'accesso delle infrastrutture elettriche necessarie al servizio pubblico.

Diritti e obblighi nella servitù di elettrodotto: Le norme del 1933 dettagliavano le facoltà dell'azienda elettrica (soggetto « dominante ») e i conseguenti obblighi a carico del proprietario del

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

Capitolo 2

COSTITUZIONE ED ESERCIZIO DELLA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO

Sommario: 1. Premessa introduttiva. — 2. La nazionalizzazione del settore elettrico (1962). — 3. Le liberalizzazioni degli anni '90 (decreto Bersani del 1999). — 4. Origine e sviluppo delle concessioni. — 4.1. Evoluzione della concessione della rete elettrica in Italia (1962-2025). — 4.2. Prime liberalizzazioni e il contesto pre-1999. — 5. La privatizzazione di ENEL e la separazione della rete di trasmissione. — 6. Sub-concessioni, subaffidamenti e cessioni di rete. — 7. Criticità giuridiche. — 8. Conclusioni e prospettive. — 8.1. Profilo storico-normativo. — 8.2. Inquadramento civilistico essenziale. — 8.3. Articoli chiave del codice civile (richiamo). — 8.4. Diritto all'equo indennizzo del proprietario. — 8.4.1. Criteri di quantificazione dell'indennizzo. — 8.4.2. Competenza del giudice ordinario e danni ulteriori. — 8.5. Conclusioni sulla servitù di elettrodotto.

1. Premessa introduttiva.

Questo capitolo inquadra i presupposti di costituzione e i poteri di esercizio della servitù, chiarendo ruoli, facoltà e oneri di gestore e proprietario. Segue poi il profilo pratico: installazione delle condutture, accessi per ispezione e manutenzioni, con i relativi limiti e cautele.

Installare condutture e impianti: collocare ed utilizzare condutture elettriche aeree o sotterranee sul fondo altrui, posare i sostegni (pali, tralicci) e impiantare le cabine o apparecchi necessari al funzionamento della linea. Tali opere possono interessare sia proprietà private sia, ove occorra, aree pubbliche (strade, piazze), nel rispetto delle autorizzazioni di legge.

Accedere per ispezione e manutenzione: entrare nel fondo servente con il personale e i mezzi necessari alla sorveglianza, ispezione e manutenzione delle linee elettriche, senza che il proprietario possa impedire o ostacolare tali attività.

Acquista qui

Tagliare piante e ostacoli: effettuare il taglio, la potatura o rimozione di alberi, rami e vegetazione che si trovino in prossimità dei conduttori aerei e che possano causare cortocircuiti o intralciare il regolare esercizio dell'elettrodotto. Il proprietario è tenuto a permettere questi interventi di sfalcio e manutenzione preventiva per motivi di sicurezza della linea.

Le disposizioni del Testo Unico impongono inoltre che l'esercizio della servitù avvenga arrecando il minor pregiudizio possibile al fondo servente e rispettando determinate cautele (ad esempio, salvaguardare l'estetica di vie e piazze, evitare danni superflui e interferenze con altri servizi come telecomunicazioni). Simmetricamente, il proprietario del fondo servente non può compiere atti che diminuiscano l'uso o rendano più gravoso l'elettrodotto, ma mantiene il diritto di utilizzare il proprio fondo compatibilmente con la servitù. In particolare, salvo patto contrario, il proprietario può eseguire sul terreno innovazioni, costruzioni o impianti anche in corrispondenza della linea elettrica, chiedendo se necessario lo spostamento dell'elettrodotto su un'altra porzione del suo fondo-spostamento che l'esercente sarà tenuto a realizzare a proprie spese, senza alcun indennizzo a carico del proprietario, purché ciò non impedisca il pubblico servizio.

D'altro canto, anche il gestore elettrico, per comprovate esigenze tecniche, può proporre uno spostamento della linea sul fondo altrui, purché ciò non renda più gravoso l'onere per il proprietario.

Va evidenziato che l'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o possesso del fondo in capo al proprietario; quest'ultimo continua a essere titolare del bene e a pagarne le imposte, semplicemente gravato dalla servitù. La servitù ha durata a tempo indeterminato, perdurando finché esiste e viene utilizzato l'impianto elettrico, ed è costituita a titolo oneroso: la legge infatti prevede il diritto del proprietario a un'indennità proporzionata alla diminuzione di valore subita dal fondo gravato. Quanto alle modalità costitutive, la servitù può essere acquisita consensualmente tramite accordo tra l'esercente della linea e il proprietario del terreno (costituzione volontaria

Acquista qui

dietro corresponsione di indennizzo concordato) oppure, in mancanza di accordo, mediante atto coattivo emanato dall'autorità amministrativa competente (dichiarazione di pubblica utilità e relativo decreto impositivo della servitù). In via eccezionale, la giurisprudenza ha ammesso che una servitù di elettrodotto possa maturare anche per usucapione, in particolare per linee aeree mantenute per oltre vent'anni senza opposizione del proprietario. L'art. 121 del R.D. 1775/1933 e le altre norme speciali sulle servitù di elettrodotto sono rimaste in vigore anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico sugli espropri (D.P.R. 327/2001), confermando quindi la persistenza di questo regime speciale per favorire il trasporto dell'energia elettrica, ritenuto un interesse pubblico preminente.

2. La nazionalizzazione del settore elettrico (1962).

Nei decenni successivi, la materia dell'energia elettrica fu oggetto di interventi normativi speciali che ne cambiarono radicalmente l'assetto. Un punto di svolta cruciale fu la nazionalizzazione del settore elettrico nel 1962. Con la Legge 6 dicembre 1962 n. 1643 lo Stato istituì l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), ente pubblico economico al quale vennero riservate in via esclusiva tutte le attività elettriche di rilevanza nazionale. In particolare, l'art. 1 della legge stabilì che ENEL assume in esclusiva il compito di esercitare su tutto il territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte. Ciò comportò di fatto il passaggio ad un regime di monopolio pubblico statale: tutte le imprese elettriche private fino ad allora operanti (società di produzione e distribuzione locali, aziende municipalizzate, consorzi, etc.) furono trasferite in proprietà all'ENEL, dietro indennizzo secondo i criteri fissati dalla legge. L'ENEL divenne così l'unico soggetto autorizzato a gestire la filiera elettrica in Italia, consolidando nelle proprie mani l'intera rete di impianti e linee.

Va ricordato che la legge del 1962 prevedeva alcune eccezioni alla totale statalizzazione: ad esempio, furono esclusi dal trasfe-

Acquista qui

rimento all'ENEL taluni impianti di piccole dimensioni o ad uso esclusivamente privato (come piccole cooperative locali o produttori industriali per autoconsumo) che rientravano nei limiti indicati all'art. 4 della legge. Tuttavia, al netto di queste realtà minori, dal 1963 in poi il settore elettrico italiano operò integralmente in regime di monopolio pubblico. Con D.P.R. 11 luglio 1962 n. 708 (emanato in attuazione della delega contenuta nella legge istitutiva) vennero disciplinate le modalità di trasferimento delle imprese elettriche all'ENEL e l'organizzazione del nuovo ente, rendendo effettivo il subentro di ENEL nella titolarità degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e delle infrastrutture di distribuzione. In sintesi, per oltre tre decenni — dal 1962 fino alla fine degli anni '90 — ENEL operò come monopolista integrato dell'energia elettrica in Italia: era il solo soggetto a produrre e importare energia, a gestire la rete nazionale di trasmissione, a distribuire l'elettricità a tutti i clienti e a curarne la vendita al dettaglio. Questo monopolio pubblico aveva l'obiettivo dichiarato di consentire una pianificazione unitaria e garantire, con economie di scala, l'elettrificazione del Paese a condizioni uniformi e con tariffe regolate dallo Stato.

3. Le liberalizzazioni degli anni '90 (decreto Bersani del 1999).

A partire dagli anni '90, in linea con le direttive comunitarie sul mercato interno dell'energia, il settore elettrico italiano è stato interessato da un processo di liberalizzazione e apertura alla concorrenza. Il provvedimento cardine di questa fase è il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 — noto come « decreto Bersani » dal nome del ministro proponente — con cui l'Italia ha recepito la direttiva UE 96/92/CE, avviando la trasformazione del mercato elettrico nazionale da monopolio a sistema concorrenziale. In sostanza, dal 1999 si è posto fine al monopolio ENEL vigente dal 1962 e si è aperto il settore elettrico ad una pluralità di operatori privati, introducendo regole concorrenziali in varie fasi della filiera. Il decreto Bersani ha imposto la ristrutturazione e l'*unbundling* dell'ENEL, fino ad allora soggetto verticalmente

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

Capitolo 3
INDENNITÀ E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE

Sommario: 1. Premessa introduttiva. — 2. Criteri e fonti di prova. — 3. Normativa di riferimento. — 4. Criteri di determinazione dell'indennità.

1. Premessa introduttiva.

L'indennità remunera il sacrificio legale conseguente alla costituzione valida della servitù: non è una sanzione, né copre pregiudizi da illecito. La quantificazione segue un metodo verificabile, che combina valutazione analitica della fascia diretta e valutazione differenziale del residuo.

Schema operativo: Indennità = (Vmq × mq_fascia × k_servitù) + (Vmq × mq_residuo_inciso × k_deprezzamento) + V_soprassuoli + Costi_tecnici. I coefficienti sono motivati in relazione all'intensità del vincolo, alla perdita di utilità e alle prassi estimative del foro.

2. Criteri e fonti di prova.

La prova del deprezzamento si fonda su comparabili, indici di mercato e CTU/CTP con computi motivati. Per i soprassuoli: stato in piede, reimpianto e improduttività. Per i manufatti: costo di rimpiazzo deprezzato. Il tutto con coerente raccordo con le limitazioni funzionali e le fasce di rispetto. di una giusta indennità (art. 42 Cost.; art. 1053 c.c.). In sintesi, l'indennità di asservimento non coincide con un prezzo di mercato, né con un risarcimento punitivo: rappresenta piuttosto un equilibrio imposto dall'ordinamento tra l'interesse pubblico (o generale) che giustifica la compressione del diritto e la tutela del proprietario

Acquista qui

inciso, al quale deve essere riconosciuta una somma congrua e proporzionata al sacrificio effettivo subito.

Differenza tra indennità e risarcimento - Riepilogo: Nell'indennità *ex* art. 1053 c.c. rientrano tutte le voci di danno emergente concretamente derivanti dalla costituzione della servitù e dalla relativa diminuzione di valore del fondo, purché attuali e verificabili, mentre restano escluse le utilità mancate cui il proprietario non aveva diritto (come aspettative edificatorie non consentite). Il risarcimento del danno, invece, può comprendere anche voci ulteriori (danno emergente e lucro cessante, danni non patrimoniali) ma è invocabile solo in presenza di un fatto illecito o di un'attività *extra ius*. Ad esempio, se l'ente gestore installa un elettrodotto senza valida costituzione della servitù (dunque in assenza di provvedimento ablatorio), il proprietario del fondo può agire in giudizio per far rimuovere l'impianto e chiedere il completo risarcimento del danno subito. In tal caso l'occupazione è abusiva e il proprietario non è vincolato al regime indennitario speciale, potendo ottenere tutela integrale (anche per eventuali danni ulteriori). Viceversa, se la servitù è costituita regolarmente per pubblico interesse, il proprietario non può opporsi all'elettrodotto in sé, ma ha diritto di esigere l'indennità prevista dalla legge. Quella somma, liquidata in base ai criteri legali, sostituisce ogni altra pretesa per il pregiudizio ordinariamente conseguente all'imposizione del vincolo. Resta comunque ferma la possibilità di chiedere separatamente il risarcimento di danni ulteriori non coperti dall'indennità — ad esempio danni non patrimoniali alla persona o alla qualità della vita — ove essi derivino da condotte illecite o da effetti anomali (non « normali ») dell'opera. In giurisprudenza, infatti, si è ammesso che accanto all'indennizzo coattivo possano configurarsi, in casi particolari, profili di responsabilità aquiliana: ad esempio è stato riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale derivante dall'ansia e dal timore di vivere in prossimità di elettrodotti percepiti come pericolosi, trattandosi di pregiudizi aggiuntivi rispetto al mero depauperamento patrimoniale. Si tratta però di ipotesi residuali: normalmente, tutti i pregiudizi patrimoniali permanenti causati dalla servitù (es. deprezzamento immobiliare, limitazioni

Acquista qui

d'uso) devono trovare composizione nell'unica indennità dovuta *ex lege* al momento dell'imposizione.

Esempio pratico: Tizio è proprietario di un terreno edificabile su cui viene imposta coattivamente una servitù di elettrodotto a favore della società elettrica.

Attraverso il decreto autoritativo, lo Stato conferisce a quest'ultima il diritto di mantenere pali e conduttori sul terreno di Tizio. In base alla legge, Tizio avrà diritto solo all'indennità di asservimento determinata secondo i criteri previsti (v. *infra*), che compensa la diminuzione di valore del suolo e le limitazioni d'uso legali. Tizio non potrà pretendere ulteriori somme per lamentare l'occupazione in sé (poiché autorizzata), né per ipotetici disagi morali, a meno che non provi un comportamento illecito dell'ente (ad es. violazione di limiti di legge sulle emissioni, negligenza nella manutenzione, ecc.). Se invece l'elettrodotto fosse stato installato abusivamente senza seguire la procedura di esproprio (ad esempio scaduta la dichiarazione di pubblica utilità), Tizio potrebbe rivolgersi al giudice ordinario per far valere la tutela piena del suo diritto: ottenendo la rimozione degli impianti e il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) derivanti dall'occupazione illegittima.

3. Normativa di riferimento.

La materia delle servitù coattive di pubblica utilità — e in particolare dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente — è disciplinata da una pluralità di fonti normative, tra Codice civile e leggi speciali succedutesi nel tempo. Di seguito si richiamano le disposizioni chiave:

La materia delle servitù coattive di pubblica utilità — e in particolare dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente — è disciplinata da una pluralità di fonti normative, tra Codice civile e leggi speciali succedutesi nel tempo. Di seguito si richiamano le disposizioni chiave: Art. 1032 c.c. - Servitù coattive per pubblica utilità: il Codice civile ammette che in casi espressamente previsti dalla legge il proprietario di un fondo possa essere obbligato a concedere una servitù a favore di altro fondo,

Acquista qui

per soddisfare esigenze di pubblico interesse. La servitù di elettrodotto rientra tra queste ipotesi: infatti l'art. 119 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (c.d. Testo Unico sulle acque e impianti elettrici) stabiliva che « ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee autorizzate dall'autorità competente ». Si tratta dunque di una servitù coattiva di carattere pubblico, in cui il fondo dominante è tipicamente individuato nell'ente gestore della rete elettrica o nell'impianto di produzione/distribuzione dell'energia, mentre il fondo servente è la proprietà privata attraversata dalle linee. L'imposizione di tale servitù avviene di regola tramite un provvedimento amministrativo ablatorio (decreto di asservimento) nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità. La dottrina qualifica il diritto dell'ente pubblico a ottenere la costituzione della servitù come un diritto potestativo di natura privatistica *ex* art. 1032 c.c., tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

Art. 1053 c.c. - Indennità dovuta al fondo servente: è la norma codicistica centrale in tema di indennizzo. Stabilisce che « Nei casi previsti dai due articoli precedenti [i.e. le servitù coattive come il passaggio *ex* art. 1051 e altre ipotesi analoghe *ex* art. 1052], il titolare del fondo dominante deve corrispondere al proprietario del fondo servente un'indennità proporzionata al danno cagionato ». Questa disposizione codifica il principio per cui l'imposizione coattiva di una servitù non è mai gratuita, ma comporta il diritto del proprietario sacrificato a una somma che tenga conto del pregiudizio arrecato.

L'indennità va fissata, per costante interpretazione, al momento in cui la servitù si costituisce, considerando tutti i danni certi ed effettivi derivanti dall'esercizio di quella servitù. Il pagamento dell'indennità è condizione di efficacia della servitù coattiva stessa: il proprietario del fondo servente, infatti, può opporsi all'esercizio del diritto finché non riceve l'indennizzo dovuto. Da notare che la norma codicistica prevede anche un caso particolare: se la servitù è imposta per un tempo inferiore a nove anni, l'indennità (commisurata al danno) è ridotta della metà, salvo

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

Capitolo 4
STRUMENTI DI TUTELA E AZIONI

Sommario: 1. Premessa introduttiva. — 2. Ricorso e strategia processuale nelle controversie su servitù di elettrodotto. — 2.1. Ricorso: rimedi civili contro l'elettrodotto abusivo o illegittimo. — 2.2. Strategia processuale: consigli e strumenti procedurali. — 3. Scelta del rito e cumulo delle domande. — 4. Prove e Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU mirate). — 5. Azioni collettive e coordinamento tra più proprietari. — 6. Importanza del comportamento pregresso delle parti.

1. Premessa introduttiva.

Nell'ambito di servitù coattive — in particolare quella di elettrodotto — è opportuno un'accurata attività di accertamento dei fatti e dei titoli. Occorre innanzitutto verificare la legittimità dell'elettrodotto insistente sul fondo, ricostruendo se e come sia stata costituita la relativa servitù. L'art. 1056 c.c. prevede che « ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche », riconoscendo dunque la possibilità di imporre coattivamente un elettrodotto sul fondo altrui. Trattandosi di servitù coattiva, la legge richiede tuttavia specifici presupposti di pubblica utilità e il pagamento di un'indennità al proprietario del fondo servente, da corrispondersi prima dell'esecuzione dei lavori. Di norma, quindi, la costituzione di una servitù di elettrodotto avviene tramite un provvedimento amministrativo (ad esempio un decreto di asservimento) emanato all'esito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) ovvero mediante atto negoziale volontario (ad es. convenzione transattiva) nel quale il proprietario acconsente all'installazione dietro compenso. In sede di accertamento preliminare, è indispensabile reperire la documentazione relativa:

Acquista qui

visure catastali e tavolari per individuare eventuali trascrizioni della servitù, copia del decreto impositivo o degli atti autorizzativi (anche richiedendoli all'ente procedente *ex* L. 241/1990), nonché ogni atto di pagamento o accordo intervenuto. L'assenza di qualunque titolo formale a fondamento dell'occupazione del fondo con cavi o tralicci può indicare una situazione « sine titulo », cioè un'occupazione abusiva priva di base legale, configurante un illecito permanente ai danni del proprietario. In tal caso, diversamente dal procedimento ablativo ordinario, nessuna servitù viene ad esistenza legittimamente.

Il primo passo per difendersi dagli abusi nell'ambito di servitù coattive — in particolare quella di elettrodotto — è un'accurata attività di accertamento dei fatti e dei titoli.

Rimedi in sintesi: *negatoria servitutis*; azioni possessorie; inibitoria; rimozione delle opere; risarcimento (danni patrimoniali: deprezzamento, soprassuoli, costi). Onere della prova: titolo/usucapione in capo al gestore che invoca la servitù.

La mera occupazione può dar luogo a una « servitù di fatto » o a un'acquisizione autoritativa della servitù in assenza delle prescritte formalità. Pertanto, il proprietario conserva intatti i propri diritti dominicali e può agire per ottenere la riduzione in pristino (rimozione dell'elettrodotto) e il risarcimento integrale dei danni subìti, oppure — se preferisce non richiedere la rimozione — il solo equivalente monetario della perdita di valore patita. Anche il mero mancato perfezionamento del procedimento espropriativo configura un illecito permanente: ad esempio, se l'elettrodotto è stato installato in forza di un'autorizzazione provvisoria scaduta senza che seguisse il decreto definitivo di asservimento, l'opera diviene *sine titulo* e lesiva del diritto di proprietà, legittimando il proprietario a pretendere sia la rimozione sia il risarcimento. Di ciò occorre dar atto negli accertamenti, verificando se a un'eventuale occupazione d'urgenza o autorizzazione temporanea abbia fatto seguito o meno la costituzione definitiva della servitù. È opportuno inoltre controllare se siano intercorsi termini decadenziali: ad esempio, l'impugnazione degli atti espropriativi dinanzi al giudice amministrativo va proposta entro termini ristretti (60 giorni dalla notifica della dichia-

Acquista qui

razione di P.U. o del decreto di servitù), mentre l'azione risarcitoria per illegittima occupazione resta esercitabile finché perdura l'illecito, data la sua natura permanente. Il proprietario dovrà quindi ricostruire con precisione la storia giuridica dell'elettrodotto sul proprio fondo.

Parallelamente alle verifiche documentali, gli accertamenti devono investire il profilo tecnico e lo stato di fatto dell'elettrodotto, al fine di individuare possibili « abusi » o violazioni rispetto ai limiti legali o convenzionali della servitù. In primo luogo, si dovrà confrontare la situazione esistente con il contenuto del titolo (se esistente): le servitù coattive vanno esercitate nei limiti fissati dall'atto che le costituisce e dalla legge, senza aggravare la posizione del fondo servente oltre quanto stabilito (art. 1067 c.c.). Un esempio tipico di aggravamento abusivo si ha quando la società esercente installa manufatti non previsti originariamente: si pensi all'infissione di nuovi pali o tralicci su un fondo dove la servitù autorizzava solo il passaggio aereo di conduttori. In un caso del genere, ove il decreto prefettizio avesse imposto la servitù limitatamente al passaggio della linea senza menzionare appoggi a terra, l'installazione di sostegni sul fondo costituisce un *extrapetitum* illecito, eccedendo il contenuto del diritto costituito. L'accertamento dovrà quindi rilevare la presenza di supporti, cabine, opere accessorie e verificare se esse rientrino nei termini della servitù costituita. Ogni innovazione non autorizzata — come l'aumento della tensione di esercizio, l'aggiunta di ulteriori conduttori sulla stessa linea, la sostituzione di pali con strutture di maggior ingombro, o l'installazione di cavi di diversa natura (telecomunicazioni, fibra ottica) non contemplati dal titolo originario — può costituire un uso eccedente e illegittimo. In base ai principi generali, il titolare di servitù non può estendere l'utilizzo oltre i limiti originari né mutarne l'esercizio aggravando la condizione del fondo servente. Tali condotte configurano molestie o turbative del diritto del proprietario, azionabili in giudizio con gli strumenti appositi (azione negatoria *ex* art. 949 c.c. per far dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù nella misura pretesa dall'utente e ottenere la rimozione delle opere eccedentarie, oppure *actio confessoria ex* art. 1079 c.c.

Acquista qui

se si intende far valere il corretto esercizio del diritto di servitù entro i limiti). Sarà dunque compito dell'accertamento tecnico-documentale repertoriare ogni elemento utile: posizione esatta dell'elettrodotto (anche tramite rilievo plano-altimetrico), numero e tipo di conduttori, presenza e ubicazione di basamenti o plinti, larghezza della fascia di occupazione effettiva, distanza dai confini e dagli edifici, ed ogni scostamento rispetto a quanto eventualmente previsto negli elaborati progettuali originari.

Un aspetto delicato da considerare negli accertamenti è il profilo ambientale e di sicurezza dell'elettrodotto. La presenza di linee elettriche ad alta o media tensione è soggetta a una fitta normativa tecnica (norme CEI) e di tutela ambientale, principalmente rivolta al contenimento dei campi elettromagnetici generati e alla sicurezza delle persone e cose circostanti. Il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e, soprattutto, la legge quadro n. 36/2001 con i relativi decreti attuativi, fissano i valori limite di esposizione ai campi elettrici e magnetici a 50 Hz nonché i cosiddetti « obiettivi di qualità ». In particolare, il D.P.C.M. 8 luglio 2003 ha stabilito per la popolazione generale un limite di esposizione di 100 μT (microtesla) per il campo magnetico e di 5 kV/m per il campo elettrico, nonché un valore di attenzione di 10 μT in luoghi abitativi e scolastici. Inoltre, è stato introdotto un criterio di prudenza per i nuovi elettrodotti e le nuove costruzioni prossime a elettrodotti esistenti: il rispetto di un « obiettivo di qualità » pari a 3 μT di induzione magnetica massima nelle aree a permanenza prolungata (abitazioni, scuole, ospedali). Ne consegue che attorno ai conduttori ad alta tensione devono essere definite le « fasce di rispetto », porzioni di territorio entro le quali è vietata la realizzazione di edifici adibiti a determinate destinazioni sensibili (residenze, scuole, ospedali, luoghi con permanenza umana superiore a 4 ore giornaliere). Tali fasce, calcolate secondo la metodologia approvata dal D.M. 29 maggio 2008, delimitano lo spazio entro cui il campo magnetico potrebbe superare la soglia di 3 μT; al di fuori della fascia di rispetto, invece, l'induzione magnetica resta al di sotto dell'obiettivo di qualità in ogni punto della proprietà. In sede di accertamento, il

Termine estratto capitolo

Il volume offre una trattazione organica e operativa della servitù di elettrodotto, ricomponendo in un quadro unitario profili civilistici e amministrativi. Dopo aver chiarito natura, fonte e contenuto del diritto, l'opera esamina i presupposti di legittima occupazione dei fondi, l'iter autorizzativo e i rapporti con espropriazione, concessioni e vincoli; tratta la costituzione negoziale o coattiva, l'usucapione, gli spostamenti di linea e le trasformazioni delle reti. Un'ampia sezione è dedicata a indennità e risarcimento: criteri legali di liquidazione, incidenza su valore e godimento del fondo, nesso causale, onere della prova e tecniche di quantificazione, con tabelle, check-list e casi esemplificativi. Completano il quadro le ricadute urbanistiche, i profili di responsabilità, le interferenze con proprietà e servitù preesistenti, nonché distanze di sicurezza ed elettromagnetismo. Il taglio è pratico: schemi, modelli di atti (diffide, istanze, ricorsi), tracce argomentative e strategie processuali, con rassegna di giurisprudenza di legittimità e merito. Destinatari sono avvocati, tecnici, amministrazioni e proprietari che necessitano di uno strumento per impostare, valutare o difendere le posizioni in materia di elettrodotti, con attenzione alla costruzione della prova e alla corretta quantificazione delle pretese.

JOSÈ LIBERO BONOMO

Avvocato del Foro di Palermo, José Libero Bonomo è fondatore dello Studio Legale Bonomo, con sedi a Palermo e Milano. Da anni concentra l'attività sulla servitù di elettrodotto e sul contenzioso civile e bancario, assistendo proprietari, imprese e amministrazioni nei procedimenti autorizzativi, indennitari e risarcitori. Unisce rigore tecnico e approccio strategico: dalla due diligence documentale alla costruzione della prova, fino alla negoziazione e al giudizio. Autore di contributi e materiali operativi per professionisti e tecnici, cura iniziative di divulgazione e formazione su infrastrutture elettriche e tutele della proprietà. In questo volume sistematizza prassi, giurisprudenza e strumenti applicativi, offrendo una guida chiara e subito utilizzabile nella pratica forense e tecnica.

ISBN 978-88-28-88248-0

9 788828 882480

€ 20,00

024227202